

CONTRATTO REGOLANTE IL RAPPORTO DI LAVORO
DEL DIRETTORE SANITARIO A SUPPORTO DEL DIRETTORE GENERALE
DI CUI ALLA DGR 51/41 del 30/12/2021 e atti successivi

PREMESSO CHE

Il Direttore Generale dell'Azienda socio sanitaria di Oristano, Dott. Angelo Maria Serusi nominato con DGR 51/41 del 30/12/2021 ha individuato con propria deliberazione n° 273 del 22/07/2022, in qualità di Direttore Sanitario il dott. Antonio Maria Pinna, il quale ha prodotto, in data 21/07/2022, formale dichiarazione attestante di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190".

TUTTO CIO' PREMESSO

tra

Il Direttore Generale sopra individuato, Dott. Angelo Maria Serusi, in funzione di Legale Rappresentante dell'ASL Oristano (C.F. e P.I. 01258180957) nato a Gavoi il 08/04/1958, domiciliato per il suddetto incarico in Oristano, via Carducci n. 35,


e

il dott. Antonio Maria Pinna, nato a Sassari il 25/09/1959 e residente in Nuoro

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Il dott. Antonio Maria Pinna si impegna a svolgere le funzioni di Direttore



Sanitario a supporto del Direttore Generale stabilito dal D. Lgs. 502 del 1992 e ss.ii.mm., nonché quelle stabilite dalla L.R. 24 del 11/09/2020, ed in ogni caso dalla normativa nazionale e regionale di settore, nonché dalle norme e dagli atti di programmazione nazionali e regionali, ivi comprese quelle da svolgere in caso di vacanza, assenza o impedimento ed eventualmente per delega del Direttore Generale. prestando la propria opera a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore dell'Azienda.


Art. 2

Il Direttore Sanitario, nello svolgimento delle funzioni di cui all'art. 1, risponde al Direttore Generale del raggiungimento degli obiettivi fissati annualmente dallo stesso ed è responsabile del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali è preposto, della realizzazione dei programmi e dei progetti affidati, della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali in dotazione.

Art. 3

Il Direttore Sanitario deve mantenere il segreto e non può, quindi, dare informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti ed operazioni di qualsiasi natura o a notizie delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio, quando possa derivarne un danno per l'Azienda o per la Regione Sardegna, ovvero un danno o un ingiusto vantaggio per terzi. Diversamente il Direttore Generale ha facoltà di valutare la permanenza del rapporto fiduciario.

In attuazione delle disposizioni previste dall' art. 53 c. 16/ter D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. al Direttore Sanitario è fatto divieto di prestare attività lavorativa, a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, per i tre anni successivi alla




cessazione del presente incarico, a favore di soggetti privati destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con il proprio apporto decisionale.

Art.4

Il compenso annuo omnicomprensivo, al lordo di oneri e ritenute di legge, da corrispondersi al Direttore Sanitario a carico del bilancio della ASL Oristano per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto, è determinato in conformità a quanto previsto dall'art. 2, comma 5 del DPCM 502/1995, così come modificato dal D.P.C.M. 319/2001, nella misura dell'80% della retribuzione del Direttore Generale, come determinata a sua volta dalla DGR 51/31 del 30/12/2021 in seguito modificata con DGR n. 9/23 del 24/03/2022. Il predetto trattamento può essere integrato di un'ulteriore quota, fino al 20% dello stesso, sulla base dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi assegnati dal Direttore Generale ed erogato a seguito della sua valutazione.

Il compenso di cui al precedente comma è comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza o di dimora alla sede dell'Azienda ed è corrisposto in 12 quote mensili di pari ammontare, per la durata dell'incarico.

Con riferimento alla misura del predetto compenso, si stabilisce inoltre, che il medesimo subirà un automatico adeguamento *in melius*, qualora, medio tempore, dovessero sopravvenire disposizioni di legge recanti, in qualsiasi misura, modifiche migliorative al trattamento economico complessivo spettante ai Direttori Sanitari delle Aziende del SSR. Spetta altresì il rimborso delle spese di viaggio - ancorché con partenza e/o arrivo nel luogo di residenza o dimora - vitto ed alloggio, documentate ed effettivamente sostenute nello svolgimento delle attività



inerenti le funzioni in sedi diverse rispetto a quella dell'Azienda, nei limiti e con le modalità stabilite per i dirigenti apicali del SSN.

Art. 5

Il rapporto di lavoro, regolamentato dal presente contratto, ha decorrenza dalla data del 25/07/2022 e durata pari a cinque anni (fatte salve le circostanze di cui al terzo capoverso del successivo art. 6). Esso si configura come rapporto di lavoro autonomo, al quale, per quanto qui non specificatamente previsto, si applicano, per le parti interessate, le disposizioni del D. Lgs. 502/1992 e ss.ii.mm., del DPCM n. 502/1995, le norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile, nonché le norme regionali vigenti.

In caso di dimissioni anticipate, il Direttore Sanitario è obbligato a darne preavviso almeno 60 giorni prima al Direttore Generale con lettera racc a/r o PEC; in tal caso saranno corrisposte esclusivamente le quote del compenso relative al periodo di attività effettivamente svolto. Ove non venga rispettato il predetto termine, dal compenso dovuto verrà decurtata una quota parte corrispondente ai giorni di mancato preavviso, calcolata in modo proporzionale all'ammontare che il Direttore avrebbe dovuto percepire.

Art. 6

In caso di assenza o impedimento del Direttore Sanitario che si protragga oltre i sei mesi, il Direttore Generale provvede alla sua sostituzione.

Il contratto è risolto, con contestuale decadenza dall'incarico previo preavviso di almeno 30 giorni:

1. quando viene meno il rapporto fiduciario tra il Direttore Generale e il Direttore Sanitario;
2. quando ricorrono gravi motivi o in caso di violazione di leggi o del principio di



buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione.

- nel caso in cui l'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale, per esigenze funzionali, viene rideterminato mediante la soppressione delle Aziende sanitarie regionali e la contestuale creazione di nuovi soggetti giuridici.

Quando ricorrono gravi motivi, il Direttore Sanitario può, con provvedimento motivato e previa contestazione formale d'addebito e successiva verifica in contraddittorio, essere sospeso o dichiarato decaduto dal Direttore Generale, con conseguente risoluzione del contratto.

In caso di sostituzione del Direttore Generale, il Direttore Sanitario cessa dall'incarico entro 60 giorni dalla data di nomina del nuovo Direttore Generale, ferma restando la possibilità di riconferma.

Nulla è dovuto, a titolo di indennità di recesso, al Direttore Sanitario nei casi di cessazione dell'incarico per dimissioni, decadenza, mancata conferma, revoca o risoluzione del contratto.

Art.7

In caso di instaurazione di un procedimento penale a carico del Direttore Sanitario per fatti che siano direttamente connessi con l'esercizio delle sue funzioni, l'Azienda provvederà a rimborsare le spese dallo stesso sostenute per la difesa esclusivamente quando detto procedimento si concluda con sentenza, passata in giudicato, di assoluzione con formula piena, ovvero di non luogo a procedere ovvero, infine, nei casi in cui è disposta l'archiviazione.

Per ogni controversia inerente o conseguente al presente contratto, il foro competente è quello di Oristano.

Art. 9

Il presente contratto, redatto in bollo, sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art 5 del DPR n. 131/1986.

Le spese di bollo e di registrazione sono a carico del Dott. Antonio Maria Pinna.

Oristano, li

Il Direttore Generale

Direttore Sanitario

Dott. Angelo Maria Serusi

Dott. Antonio Maria Pinna

Si intendono specificamente approvati e sottoscritti ai sensi dell'art. 1341 del codice civile gli artt. 1, 3, 5, 6, 7 e 8 del presente contratto.

Il Direttore Generale

Direttore Sanitario

Dott. Angelo Maria Serusi

Dott. Antonio Maria Pinna

ORISTANO 25/07/2022